

Dal 7/1 il data base antimafia

Imprese ai raggi X, sotto controllo delle stazioni appaltanti

Dal 7 gennaio verifiche antimafia con un clic

Funzionalità banca dati

Saranno attivate dal 7 gennaio 2016 tutte le previste funzionalità della banca dati e quindi anche la possibilità per le pubbliche amministrazioni di consultare il sistema al fine di verificare le autodichiarazioni sostitutive delle comunicazioni antimafia presentate dalle imprese. All'interno degli archivi saranno raccolte tutte le informazioni sull'impresa, come codice fiscale e ragione sociale, e quelle relative agli accertamenti sui rischi di infiltrazione mafiosa. I dati contenuti nella banca dati nazionale saranno trattati ai fini del rilascio della documentazione antimafia

Interconnessione

La banca dati sarà connessa con le altre costituite presso il ministero dell'Interno, la Dia (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia. Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettuerà la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa sarà censita, verificherà le informazioni esistenti negli archivi della stessa banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risulteranno a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del codice antimafia, la banca dati nazionale rilascerà immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria

DI CINZIA DE STEFANIS

Conto alla rovescia per l'avvio della banca dati antimafia per stazioni appaltanti. Il 7 gennaio 2016 (salvo proroghe) infatti prenderà il via la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Con le sue informazioni si potrà accertare che l'impresa non avrà subito infiltrazioni e potrà partecipare alle gare d'appalto. È con il dpcm 30 ottobre 2014 n. 193 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 2015 n. 4 (l'articolo 99 del codice antimafia dlgs n. 159/2011 prevede che la Banca dati diventi operativa entro dodici mesi dalla pubblicazione del regolamento). La banca dati sarà connessa con le altre costituite presso il ministero dell'Interno, la Dia (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia. Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettuerà la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa sarà censita, verificherà le informazioni esistenti negli archivi della stessa banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risulteranno a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del codice antimafia, la banca dati nazionale rilascerà immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria.

Data di avvio. Solo a partire dal 7 gennaio del 2016 le imprese e le stazioni appaltanti

potranno utilizzare le nuove funzionalità. A partire da tale data, saranno attivate tutte le previste funzionalità della banca dati e quindi anche la possibilità per le pubbliche amministrazioni di consultare il sistema al fine di verificare le autodichiarazioni sostitutive delle comunicazioni antimafia presentate dalle imprese. All'interno degli archivi saranno raccolte tutte le informazioni sull'impresa, come codice fiscale e ragione sociale, e quelle relative agli accertamenti sui rischi di infiltrazione mafiosa. I dati contenuti nella banca dati nazionale saranno trattati ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

Soggetti legittimati all'accesso alla banca dati nazionale. I soggetti che possono accedere ai dati conservati nella banca dati nazionale saranno i prefetti e i viceprefetti vicari delle prefetture, il personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto agli uffici delle prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia, autorizzato dal prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario, gli amministratori della banca dati nazionale e il personale addetto alla sezione centrale e alle sezioni provinciali esclusivamente per l'esecuzione di attività relative alla gestione tecnologica, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati, il personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto alla Dia, gli appartenenti alla polizia di stato, all'arma dei carabinieri, alla guardia di finanza, al corpo forestale dello stato, al corpo della polizia penitenziaria. L'operatore, dopo essersi collegato

con la banca dati nazionale e aver positivamente superato la procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, immetterà nella stessa banca l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonché, ove previsto da disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la prefettura-Utg designata. Le modalità per lo svolgimento di tale operazione sono indicate nell'allegato 3 del dpcm n. 193/2014.